

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 9

Ricostituzione del comune di Fivavè

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Comune di Fivavè viene ricostituito in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale che avevano i Comuni di Fivavè e Stumiaga prima della emanazione del R. D. 12.2.1928 n. 419, con il quale i medesimi vennero fusi entrambi nel Comune di Lomaso.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 aprile 1952.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ 16. April 1952, Nr. 9

Wiedererrichtung der Gemeinde Fivavè

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die Gemeinde Fivavè wird wieder in eine selbständige Gemeinde errichtet und zwar mit derselben Gebietsabgrenzung, welche die Gemeinden Fivavè und Stumiaga vor Erlass des kgl. Dekretes 12.2.1928, Nr. 419, mit welchem dieselben beide in die Gemeinde Lomaso vereinigt wurden, verzeichneten.

Art. 2

Der Präsident des Regionalausschusses wird, nach Anhörung des Landesauschusses von Trient,

die Regelung der vermögensrechtlichen, finanziellen und genossenschaftlichen Beziehungen zwischen den interessierten Gemeinden vornehmen.

Art. 3

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für seine Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, 16. April 1952.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 10

Ricostituzione del Comune di Cortina all'Adige

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Comune di Cortina a/Adige, aggregato a quello di Magrè all'Adige con R. D. 6.5.1928 n. 1173, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziati fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 aprile 1952.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA